

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 62 DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROT. N. 0042233 / TRBICVR00005

- seduta pubblica -

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2006.

L'anno duemilacinque addì diciannove del mese di dicembre (19.12.2005), alle ore 18.00 nella Sala Civica della Rocca, a seguito di regolare avviso recapitato a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Risultano presenti i Consiglieri comunali:

MOLINARI CLAUDIO - Sindaco
ZUCHELLI MARIO - Presidente
SANTONI GIOVANNI
DAVES CARLO
CALZA' LUIGI
BRUNELLI MARIA FLAVIA
MIRANTE MARINI GIROLAMO
ZANONI ALESSIO
LORENZI PATRICK
CALZA' MARIO
VALANDRO SALVADOR
GRASSO VALERIA
GATTI FRANCO
GRAZIOLI LUCA
ACCORSI MASSIMO
PEDERZOLLI MAURO
MORANDI GIORGIO
LORENZI EMANUELA
SERAFINI MIRELLA
BOMBARDELLI IVO
MODENA CARLO
BENAGLIO UMBERTO

Risultano assenti i Consiglieri comunali:

ZAMBOTTI PIER GIORGIO
GALAS MORENA
DALPONTE ANDREA
GRAZIOLI MAURO
FRIZZI ROCCO
TRINCHIERI BENATTI CRISTIAN
MATTEOTTI PIETRO
DETONI MAURIZIO

Partecipa il Segretario Generale – Alfredo Righi.

Partecipano alla riunione gli Assessori Mosaner Adalberto, Bagozzi Pierluigi, Giordani Rosanna, Luigi Marino, Matteotti Paolo e Tonelli Giancarlo.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il sig. Mario Zucchelli nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 4 dell'ordine del giorno.

~~~~~

*Ai sensi dell'art. 1 - 3° comma del Regolamento Interno per le adunanze del Consiglio comunale è stato chiamato ad assistere all'adunanza, per il presente punto, il Responsabile dell'Area di Tributi ed altre Entrate – rag. Alberto Bonisoli.*

*^^ Entrano i Consiglieri Frizzi, Matteotti, Trinchieri Benatti, Galas, Dalponte. Escono i Consiglieri Zanoni, Bombardelli: il numero dei presenti sale a 25. ^^*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione del relatore Assessore Pierluigi Bagozzi:

“””

*Premesso che con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, emanato in attuazione della delega contenuta nella legge 23 ottobre 1992, n. 421, veniva istituita a partire dal 1 gennaio 1993 l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);*

*Considerato che l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 prevede la possibilità da parte dei Comuni di disciplinare con proprio regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

*Visto il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo di cui sopra che dettano i tempi per l'approvazione dei regolamenti demandando, per quanto inerente le province di Trento e Bolzano, alle norme proprie in vigore;*

*Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 351 dd. 18.12.1998 e successive modificazioni più avanti chiamato semplicemente Regolamento;*

*Visto l'art. 59 del D.Lgs. 446/97 - Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili - nel quale sono elencate alcune modifiche possibili rispetto alle norme fissate dal D.Lgs. 504/92 istitutivo dell'imposta;*

*Viste le modifiche apportate al decreto legislativo sopra indicato dalle varie norme successive ed in particolare dall'art. 58 del D.Lgs. 446/97 che cita: "Limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 622, può essere stabilita in misura superiore a lire 500.000 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente";*

*Constato che l'art. 3, comma 55, punto 4 della legge 662/96, prevede che le disposizioni relative all'art. 8 del D.Lgs. 504/92 si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, consentendo quindi al Consiglio comunale la possibilità di stabilire diverse detrazioni tra le varie tipologie previste;*

*Preso atto che risulta necessario ai fini del pareggio del Bilancio aumentare il gettito dell'Imposta;*

*Constatato che è necessario iniziare una politica sulla casa che colpisca o favorisca puntualmente alcuni fenomeni del nostro territorio e che quindi risulta opportuno creare un contributo a ciò finalizzato;*

*Dato atto che è intenzione dell'Amministrazione Comunale mantenere ferme sia l'aliquota che la detrazione applicabile alle dimore abituali delle persone residenti applicate nell'anno precedente;*

*Preso atto che in sede di controllo delle modifiche regolamentari approvate con deliberazione consiliare n. 140 di data 16/11/2004 il Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali - Ufficio Federalismo fiscale, ha riscontrato che, all'interno dell'art. 7, comma 1 del regolamento comunale in vigore, è stata estesa l'agevolazione della detrazione per l'abitazione principale anche agli immobili concessi in uso gratuito agli affini mentre l'art. 59 del D.lgs. 446/97 prevedeva solamente i parenti. Peraltro tale norma era stata prevista nel nostro regolamento sin dal lontano 1999, anno della sua prima applicazione, e non era mai stata contestata dal Ministero anche se quasi ogni anno, a seguito delle varie modifiche apportate lo stesso veniva sottoposto a controllo;*

*Considerato che le motivazioni adottate nello scritto ministeriale risultano abbastanza vaghe e non sembrano coerenti se confrontate con altri articoli regolamentari che secondo tale teoria dovevano essere contestati;*

*Dato atto che il regolamento in vigore nel nostro Comune era stato predisposto tenendo conto, oltre che della normativa in vigore, anche di quanto previsto dal Ministero al riguardo ed in particolare della circolare n. 296/E dd. 31/12/1998, la quale citava "Conclusivamente, anche l'I.C.I., rientra fra i tributi per i quali è esercitabile l'ampio potere regolamentare ai sensi del primo comma dell'art. 52". Per l'art. 59 la tesi ministeriale propendeva per considerarlo solo esplicativo di quanto previsto dall'art. 52, ritenendo "che non possa condurre ad un restringimento del potere regolamentare in materia di ICI rispetto al potere regolamentare di carattere generale, Ed invero, le disposizioni di cui all'articolo 59 vanno intese come finalizzate ad individuare talune fattispecie, fra le tante possibili, sulle quali richiamare l'attenzione del comune nelle sue scelte in sede di esercizio del proprio potere regolamentare, concedendo altresì, per alcune di esse, la possibilità di travalicare, entro determinati spazi, i limiti che si pongono al potere regolamentare di cui al primo comma dell'articolo 52";*

*Considerato che la variazione di orientamento ministeriale non è derivata da nessuna dottrina di merito che abbia in qualche modo fornito sentenze diverse;*

*Visto quanto previsto dall'art. 52, comma 4, del D.lgs. 446/97 che prevede che il Ministero possa impugnare i regolamenti sulle entrate per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa come meglio chiarito anche dalla circolare del Ministero delle finanze n. 101/E del 17/04/1998;*

*Preso atto che la struttura del nostro regolamento con tutte le agevolazioni e modificazioni previste dallo stesso ai sensi delle possibilità offerte dall'art. 52 citato, se interpretato come emerge dallo scritto ministeriale dovrebbe essere completamente revisionato in molte altre parti determinando effetti e problemi interpretativi di difficile quantificazione;*

*Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 166 dd. 20.12.2000, dichiarata immediatamente esecutiva e inviata alla Giunta Provinciale per il controllo in data 22.12.2000, la quale nella seduta del 2.03.2001 sub. n. 3643/01-R.12 ha preso atto dell'avvenuta esecutività, nonché successive modifiche ed integrazioni;*

## **SI PROPONE**

- 1. di aumentare, per l'anno 2006, al 7 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per tutte le unità immobiliari, presupposto d'imposta ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 504/92;*

2. *di ridurre al 4 per mille l'aliquota ordinaria di cui al punto 1 del presente dispositivo all'abitazione delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa nella quale il contribuente abbia stabilito la propria residenza e vi dimori abitualmente;*
3. *di ridurre l'aliquota di cui al punto 1 del presente dispositivo al 5,4 per mille per le categorie catastali A/10 (uffici), C/1 (negozi e botteghe), C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per attività sportiva senza fine di lucro) e per tutto il gruppo D;*
4. *di elevare ad Euro 500,00 la detrazione, prevista all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30.12.1992 n. 504 e ss.mm., per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di tale tributo nonché per l'imposta relativa alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;*
5. *di fissare, per l'anno 2006, la detrazione d'imposta spettante agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ad Euro 104,00 così come previsto all'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/92 e ss.mm.;*
6. *di dare atto che le modifiche tariffarie apportate dovrebbero garantire un aumento del gettito pari ad euro 400.000,00;*
7. *di ribadire che, in assenza di una eventuale impugnazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 52, comma 4, del D.lgs. 446/97, davanti agli organi di giustizia amministrativa, che comporti una cassazione di eventuali norme illegittime del regolamento comunale, lo stesso continua a rimanere integralmente in vigore così come approvato dal Consiglio Comunale negli anni precedenti tenuto conto anche delle circolari ministeriali in vigore.*

AB

## PARERE TECNICO-AMMINISTRATIVO

### SETTORE 6 – AREA DEI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, 1° comma, si attesta che la proposta della sopraesposta deliberazione è stata debitamente istruita da questa Area e che sotto il profilo tecnico-amministrativo è regolare.

li, 02.12.2005

**IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA**  
f.to Rag. Alberto Bonisolli

## PARERE CONTABILE

### SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, 1° comma, e dell'art. 4 - 1° comma del Regolamento di Contabilità, si attesta che la proposta della sopraesposta deliberazione è stata debitamente esaminata e che sotto il profilo contabile è regolare.

li, 9.12.2005

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

f.to dott. Paolo Franzinelli

“”””

Dopo dibattito della presente proposta, nei termini di cui alle opinioni dei consiglieri sigg.i Lorenzi Emanuela, Frizzi (*con richiesta di sospendere la trattazione del punto n. 5 della deliberazione, per emendarlo*), del rag. Bonisolli, Matteotti Pietro, Pederzoli nonché le repliche del Sindaco e le precisazioni del rag. Bonisolli e dell'Assessore Bagozzi, come da verbale di seduta;

Sentita la dichiarazione del consigliere Frizzi che ritira la proposta di sospendere la trattazione del punto n. 5 della delibera, come da verbale di seduta;

Dato atto che sono stati previamente acquisiti i pareri stabiliti dall'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, 1° comma, come favorevolmente espressi ed inseriti nella presente deliberazione, di cui formano parte integrante;

Ritenuto di non avere nulla da eccepire, modificare o integrare rispetto alla proposta di deliberazione come sopra riportata;

A seguito di votazione palesemente espressa per alzata di mano, ed il cui esito è proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, e che ha conseguito il seguente risultato:

- Consiglieri presenti n. 25
- Consiglieri votanti n. 25
  
- voti favorevoli n. 16 (Sindaco, Presidente, Santoni, Galas, Daves, Calzà Luigi, Brunelli, Mirante Marini, Lorenzi Patrick, Calzà Mario, Valandro, Grasso, Dalponte, Gatti, Grazioli Luca, Accorsi,)
- contrari n. 0
- astenuti n. 9 (Frizzi, Pederzoli, Trinchieri Benatti, Morandi, Lorenzi Emanuela, Serafini, Matteotti Pietro, Modena, Benaglio)

## DELIBERA

1. di approvare la suindicata proposta di delibera del relatore Assessore Bagozzi;
2. di dare evidenza al fatto che, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale da parte di ogni cittadino, art. 79 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 entro 120 giorni, e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett. b) della legge 06/12/1971 n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

/sr.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
f.to Zucchelli

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to Righi

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 29 dicembre 2005

IL SEGRETARIO GENERALE

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune di Riva del Garda su attestazione del messo

**certifica**

che il presente provvedimento è in pubblicazione all'Albo comunale, nei modi di legge, dal **29.12.2005** al **8.01.2006**

li, 29 dicembre 2005

IL SEGRETARIO GENERALE

## **ESECUTIVITA'**

### **La presente deliberazione:**

- ⊗ trascorsi i dieci giorni di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 - 3° comma del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L.

### **è divenuta esecutiva il 9.01.2006**

li, 9.01.2006

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Alfredo Righi